



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 164 del 12/12/2013**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 22 novembre 2013, n. 69

BARI FONDERIE MERIDIONALI SpA - Aggiornamento per modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) - rilasciata con Determina Dirigenziale n. 331 del 03 luglio 2009 codice attività IPPC 2.2 - Fascicolo 17 MOD1.

L'anno 2013 addì 22 del mese di Novembre in Modugno (Ba), presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi impianti

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determina del Direttore dell'Area organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito al Dr. Giuseppe Maestri l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di "Delega

delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Alta Professionalità “Autorizzazione Integrata Ambientale”,

Visto il D.Lgs. 152/06 e smi: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”.

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l'articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali”;
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi all'art. 29 - nonies comma 1 “Modifica degli impianti o variazione del gestore” stabilisce che il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Atteso che:

- Con nota del 01/07/2013, acquisita al prot. n. 3192 del 22/07/2013 del Servizio Rischio Industriale, il Gestore "Bari Fonderie Meridionali SpA" ha inoltrato la comunicazione per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale, ai sensi dell'art. 29 - nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e DGRP n. 648 del 05/04/2011, relativamente a:

- eliminazione di 2 punti di emissione in atmosfera con sigle E9 (a, b, c, d, e, f, g, h, i) ed E10;
- realizzazione di uno nuovo punto di emissione in atmosfera E14.

La comunicazione era corredata dalla seguente documentazione:

1. Relazione Tecnica aggiornata;
2. Tabelle e schede redatte secondo i criteri della DGRP 1388/06;
3. Elaborato con indicazione della parte AIA che per effetto della modifica è eventualmente soggetta ad aggiornamento e relativo PMeC;
4. CD;
5. Spese istruttorie;
6. Dichiarazione di autenticità, ai sensi dell'artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
7. Rapporti di prova;
8. Relazione tecnica sull'aspirazione e abbattimento fumi dei forni;
9. Disegno vista in pianta aspirazione e filtrazione emissioni;
10. Disegno sezioni aspirazione primaria e secondaria;
11. Disegno sezioni filtro;
12. Planimetria aggiornata emissioni in atmosfera.

La Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti con nota prot. n. 3208 del 23/07/2013, invitava la competente Provincia di Bari, ad esprimere il parere endoprocedimentale in materia di assoggettabilità alla disciplina VIA della modifica proposta dal Gestore, ai sensi della DGRP n. 648 del 05/04/2011;

La Provincia di Bari esprimeva il parere, ai sensi della DGR 648/2011, con nota prot. m. 155239 del 19/09/2013 ed acquisita al prot. n. 3941 del 23/09/2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, comunicando che "le modifiche impiantistiche sono da considerarsi come modifica non significativa in quanto determina una riduzione significativa, quindi a carattere positivo, degli impatti sulla componente atmosfera" Nella stessa nota la Provincia comunicava che, "poiché l'impianto non ha mai scontato una procedura di VIA, si ritiene che tale procedura debba essere attivata in vista del prossimo rinnovo dell'AIA".

Con nota prot.n. PI/SB/008 del 19/11/2013, acquisita al prot. n. 4952 del 20/11/2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, il Gestore ha trasmesso copia del bonifico relativo al versamento della tariffa dell'istruttoria (Ti) di cui all'art. 1 comma 1 lettera d) del DM 24/04/2008 pari a 2.000 euro.

Considerato che:

Per lo stabilimento "Bari Fonderie Meridionali SpA" ubicato presso il Comune di Bari in via T. Columbo n. 7, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale con D.D. n. 311 del 03/06/2009 del Servizio Ecologia;

La complessiva modifica proposta dal Gestore consiste nella:

- realizzazione di un nuovo sistema di aspirazione, convogliamento ed abbattimento degli inquinanti

derivanti dal processo di produzione di acciaio effettuato attraverso due forni ad arco elettrico da 8 e 12 ton; conseguentemente alla modifica, sarà eliminato il sistema di captazione, convogliamento ed abbattimento oggi presente di cui alle emissioni identificate con le sigle E10 ed E9. Sommarariamente si prevede:

- l'eliminazione di due punti di emissione in atmosfera E9 (a, b, c, d, e, f, g, h, i) ed E10;
- realizzazione di uno nuovo punto di emissione E14. Tutti i fumi, derivanti dal processo primario e secondario di produzione dell'acciaio, saranno convogliati in unico impianto di abbattimento, con unico camino, identificato con la sigla E14. Il nuovo sistema di abbattimento consentirà di conformarsi al valore limite pari a 15 mg/Nm<sup>3</sup> per le Polveri Totali.

La complessiva modifica proposta dal Gestore risulta di carattere non sostanziale in quanto:

- l'Autorità competente in materia di VIA (Provincia di Bari) ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale in materia di VIA, valutando la stessa modifica non sostanziale ai sensi della DGRP n. 648/2011;
- la variazione del quadro emissivo autorizzato con D.D. n. 311/2009 non prevede l'introduzione di nuovi inquinanti, ma l'unificazione di due punti di emissione in atmosfera, in linea con quanto disciplinato al comma 4 dell'art. 270 del D.lgs. 152/06 e smi, conservando il monitoraggio degli stessi inquinanti;
- per il nuovo camino E14 il valore limite di emissione per il parametro polveri viene ridotto a 10 mg/Nm<sup>3</sup>, in linea con la BAT di settore ex DM 31 gennaio 2005 (in vigore sino al 08 marzo 2016, data entro cui dovranno essere riesaminate le condizioni dell'autorizzazione al fine di garantire la conformità alla Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. 2012/135/UE) che prescrive un abbattimento delle polveri tale da raggiungere il valore di ? 15 mg/Nm<sup>3</sup> (media giornaliera);
- costituisce attuazione dell'obiettivo di miglioramento stabilito nella Determinazione Dirigenziale 331/2009.

La modifica, in esame, non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.

Ritenuto di poter aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata, tenendo conto dei provvedimenti già rilasciati e dalla normativa vigente.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti propone l'adozione del presente provvedimento.

#### VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

##### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

#### DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e

trascritte:

di qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGRP 648/2011, la modifica proposta consistente in:

- eliminazione di 2 punti di emissione in atmosfera di cui alle sigle E9 (a, b, c, d, e, f, g, h, i) ed E10;
- realizzazione di uno nuovo punto di emissione in atmosfera con sigla E14.

di stabilire che:

- nella tabella del quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera al capito 6 "Emissioni atmosferiche" della D.D. n. 311 del 03/06/2009 del Servizio Ecologia, vengono eliminati i punti di emissione in atmosfera identificati con sigle E9 (a, b, c, d, e, f, g, h, i) ed E10, ed introdotto il nuovo punto di emissione E14 con le seguenti condizioni/prescrizioni:

- Per il nuovo punto di emissione in atmosfera E14, il Gestore dovrà:

1. comunicare con almeno 15 giorni di anticipo, la messa in esercizio dell'impianto alla Regione Puglia, Provincia di Bari, Comune di Bari e ARPA Puglia -DAP BA;
2. effettuare dalla data di messa a regime, almeno 3 campionamenti, e trasmettere, non oltre 15 giorni dall'ultimo campionamento, i certificati delle analisi relative, Regione Puglia, Provincia di Bari, Comune di Bari e ARPA Puglia - DAP BA;

- in occasione del rinnovo della D.D. n. 311 del 03/06/2009 del Servizio Ecologia, il Gestore dovrà attivare presso l'Autorità Competente le procedure di cui al Titolo III della parte seconda del D.lgs. 152/06 e smi;

- il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche in oggetto;

- il presente provvedimento integra ed aggiorna, per modifica non sostanziale, l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con D.D. n. 311 del 03/06/2009 del Servizio Ecologia;

- il PMeC allegato alla D.D. n. 311 del 03/06/2009 del Servizio Ecologia, viene integrato con la nuova tabella (allegato B) relativa al punto di emissione E14 allegato al presente provvedimento, con frequenza dell'autocontrollo semestrale anziché annuale;

- per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";

- l'autorizzazione di aggiornamento per modifica non sostanziale rilasciata ai sensi dell'art. 29 - octies del D.Lgs. n. 152/06 e smi, ha termine finale di validità coincidente con quella di cui alla D.D. n. 311 del 03/06/2009 del Servizio Ecologia.

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla "Bari Fonderie Meridionali SpA" con sede dello stabilimento in Bari (BA) alla via Tommaso Columbo n. 7.

di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di Bari, al Comune di Bari, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento Provinciale di BA, alla ASL competente per territorio e al Servizio

Ecologia.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- sarà pubblicata sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Alta Professionalità AIA

Ing. Paolo Garofoli

Il Dirigente d'Ufficio

Dott. Giuseppe Maestri

---